



COMUNE DI INARZO

Provincia di Varese

Copia

DELIBERAZIONE N. 4
Del 11/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** – seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO
2019

L'anno **2019** addì **11** del mese di **Marzo** alle ore **18.30** presso la sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Nominativo	Presente
Montonati Fabrizio	SI
Locorotondo Cosimo	SI
Casola Francesco	SI
Grosso Christian	SI
Vanetti Silvana	SI
Mella Roberto	SI
Bernasconi Renato	SI
Giordano Cinzia	NO
Bica Giuseppe	NO
Montagna Mauro	SI
Vanetti Piero	SI
Totale presenti 9	
Totale assenti 2	

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Carmela ALONGI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco - Montonati Fabrizio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2019**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco e dell'assessore Christian Grosso.

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 25.01.2019 che differisce al 31.03.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2019/2021 degli enti locali di cui all'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, l'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013 prevede che il Comune debba determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 che prevede “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;

DATO ATTO che con precedente deliberazione adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario TARI per l’anno 2019, il quale riporta i criteri utilizzati per la suddivisione dei costi tra le due macrocategorie di utenze, nonché i coefficienti di produttività utilizzati, con le relative motivazioni;

CONSIDERATO che la TARI prevede:

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa, tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che la previsione dettata dall’art. 1, comma 652, L. 147/2013, nella parte in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI, tenendo conto del principio “*chi inquina paga*”, in alternativa ai criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, (che non costituiscono quindi più l’unico parametro di determinazione delle tariffe), comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. n. 158/1999. La suddetta deroga è ritenuta ragionevole anche in considerazione del fatto che i coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 sono stati elaborati nel 1998, periodo in cui non veniva effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, e mai aggiornati;

CONSIDERATO inoltre che:

- l’art. 1, comma 652, L. 147/2013 permette di derogare ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto ritenuto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasce di scopo**, ossia tributi che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);
- in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652, L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. n. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che,

soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni. Se ne evidenzia la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto il predetto potere viene esercitato in atti amministrativi di contenuto generale per i quali, ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990, non è previsto un obbligo specifico di motivazione. Tali atti, infatti, in quanto *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

PRECISATO inoltre che:

- l'art. 1, comma 666, della L. n.147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;
- ai sensi dell'art. 1, commi 662-665, della L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 44 del Regolamento IUC.
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 del Regolamento IUC è prevista l'applicazione della riduzione della tariffa pari al 30% nella quota variabile e nella quota fissa, per le utenze domestiche che comunicano di provvedere al compostaggio domestico;

VISTO l'art. 46 del Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.05.2014, e successive modifiche ed integrazioni, che, in merito alla riscossione della tassa, prevede il seguente termine per il relativo pagamento:

- 1° Rata scadenza al 16.04.2019;
- 2° Rata scadenza al 16.10.2019;

VISTO l'art. 1, comma 688, della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147, modificato dall'art. 1, comma 1 lett. b), del Decreto Legge n. 16 del 2014, che dispone *“Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziando con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”*;

VISTO il D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014, relativamente alla disciplina della IUC, ed in particolare quella della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che i Comuni deliberano le tariffe e le relative aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

RITENUTO di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2019, secondo l'allegata tabella **“A”**;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato;

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n. 9
Consiglieri votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 7
Voti Contrari	n. 2 (Montagna, Vanetti Piero)
Astenuti	n. =

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di determinare per l'anno 2019 le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI, componente della IUC, secondo quanto stabilito nell'allegata tabella "A";

2. Di dare atto che le scadenze di versamento e le modalità di riscossione della TARI sono così indicate:

- 1° Rata scadenza al 16.04.2019;
- 2° Rata scadenza al 16.10.2019;

4. Di dare atto che, il versamento dovrà essere effettuato direttamente al Comune di INARZO, utilizzando i modelli F24 precompilati ed inviati da questo Comune ai soggetti passivi;

5. Di dare atto che le tariffe decorrono dal 1° gennaio 2019 in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296;

6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011).

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n. 9
Consiglieri votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 7
Voti Contrari	n. 2 (Montagna, Vanetti Piero)
Astenuti	n. =

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesa l'urgenza di provvedere in merito.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 4**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio)

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/02/2019

Il Responsabile di Settore

Stefania Vanetti

Parere Contabile

Ufficio Bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Stefania Vanetti

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Montonati Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Carmela ALONGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 25/03/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Inarzo, 25/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Carmela ALONGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è divenuta esecutiva il 11/03/2019.

Inarzo, 25/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Carmela ALONGI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Inarzo, 25/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Carmela ALONGI